

Trieste, 26 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 31/2020**Oggetto:** Correzione delle fatture elettroniche errate – istruzioni operative

Gentile Cliente,

con la presente Le forniamo alcune informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di correzione di fatture elettroniche errate.

In generale, in caso di ricezione di una fattura errata, deve essere formalmente avvisato il fornitore, affinché quest'ultimo emetta una nota di credito (per correggere o eliminare la fattura stessa).

In caso di mancato accordo con il fornitore, l'acquirente deve sempre attivarsi al fine di non incorrere in sanzioni.

Si riportano di seguito alcune possibili casistiche, le sanzioni previste per il cliente in caso di mancato adempimento, e i relativi rimedi:

<u>ERRORE</u>	<u>SANZIONI PER IL CLIENTE</u>	<u>RIMEDI</u>
Assenza di operazioni con la controparte	Nessuna	<ul style="list-style-type: none">• segnalare l'anomalia al fornitore per ottenere lo storno della fattura tramite nota di credito;• non registrare la fattura
Indicazione in fattura della non imponibilità IVA, quando invece l'IVA era dovuta	Minimo 90%, massimo 180% dell'imposta non indicata.	<ul style="list-style-type: none">• in assenza di correzione da parte del fornitore, versare l'IVA dovuta tramite modello F24 entro 30 giorni dalla registrazione del documento errato, e inviare tramite SdI un'autofattura, specificando il tipo di documento TD20
Indicazione in fattura di un'IVA superiore a quella dovuta	In caso di detrazione della errata maggiore imposta: minimo € 250, massimo € 10.000 e perdita del beneficio del cumulo giuridico in caso di più violazioni.	<ul style="list-style-type: none">• contattare il fornitore per il rilascio di una nota di credito;• in mancanza della nota di credito, non detrarre l'IVA errata

Indicazione in fattura di un'IVA inferiore a quella dovuta	Minimo 90%, massimo 180% della maggiore imposta dovuta.	<ul style="list-style-type: none"> • se il fornitore rimane inerte, emettere un'autofattura • versare l'imposta dovuta entro i 30 giorni dalla registrazione della fattura
Fattura non ricevuta	100% dell'imposta.	<ul style="list-style-type: none"> • trascorsi 4 mesi dalla data di scadenza di emissione della fattura, entro i successivi 30 giorni emettere un'autofattura • pagare l'IVA tramite F24 e consegnare la delega all'Agenzia delle Entrate
La violazione non ha inciso sulla misura del tributo, ma vi sono errori sugli elementi obbligatori della fattura, quali: dati del cliente P.IVA e/o Codice Fiscale del fornitore descrizione beni/servizi oggetto dell'operazione	Minimo € 250, massimo € 2.000.	<ul style="list-style-type: none"> • richiedere nota di credito e ri-emissione della fattura con i dati corretti • registrare la fattura e detrarre l'IVA
Fattura emessa con IVA, quando invece andava applicata l'inversione contabile (reverse charge)	<ul style="list-style-type: none"> • minimo € 250, massimo € 10.000; • minimo 90%, massimo 180% dell'imponibile se sussistono intenti di frode di cui il cliente è consapevole. 	<ul style="list-style-type: none"> • se il fornitore ha pagato l'iva a debito, il cliente può detrarre l'iva e non deve emettere un'autofattura e può detrarre l'iva indicata in fattura
Fattura emessa senza iva in reverse charge quando invece andava applicata l'iva	<ul style="list-style-type: none"> • minimo € 250, massimo € 10.000 a carico del fornitore, con obbligo solidale del cliente; • minimo 90%, massimo 180% dell'imponibile applicata al cliente in caso di frode di cui esso è consapevole. 	<ul style="list-style-type: none"> • se il cliente ha eseguito correttamente le registrazioni da reverse charge assolvendo in questo modo all'obbligo di pagamento dell'iva, può detrarla.

Per qualsiasi chiarimento, vi preghiamo di contattare i professionisti di Studio ai consueti recapiti.

Cordiali saluti.

Saed Servizi Srl Stp

dr.ssa Giulia Battig